



Non si sono ancora spenti i fuochi d'artificio sparati in onore dell'avvocato Yves Bot, le cui conclusioni sono state accolte dalla Corte di giustizia della Unione europea nella sentenza 19 maggio 2009, C-231/2006 che ha "salvato", secondo i più (specie se titolari del relativo diritto d'esercizio), la "farmacia italiana" dalle logi-

che della concorrenza e del mercato (per i vari aspetti della decisione, cfr. *Punto Effe* 29 gennaio, 18 giugno e 17 settembre 2009), che le opposte conclusioni dell'avvocato Poiarès Madùro, in un analogo giudizio (C-571/2007), pendente avanti la stessa Corte di giustizia della Unione europea, sembrano mettere in crisi la territorializzazione delle farmacie

delle Asturie, non senza timori di un "effetto domino", se mai fossero accolte, sulla legislazione degli Stati membri della Comunità.

In estrema sintesi, vengono messi in discussione, perché contrari al diritto di libertà di stabilimento fissati dall'articolo 43 del Trattato CE, i limiti alla apertura e all'esercizio delle farmacie fissati dal Decreto del Principato delle Asturie n. 72/2001 in termini di *quorum demografico* (rapporto numero delle farmacie/abitanti, nella fattispecie, 1/2800; articolo 2 e relativo computo sui dati di censimento: articolo 3) e di distanza *minima tra le farmacie* (nella fattispecie, 250 metri: articolo 4) che, tradotti in italiano, fanno eco alle disposizioni (ben più restrittive) dell'articolo 1 della Legge n. 362/1991, che rappresentano il criterio ordinario di pianificazione delle sedi farmaceutiche nella relativa pianta organica.

SI COMMENTA DA SÉ

L'avvocato Poiarès Madùro è però andato oltre, ritenendo contrarie ai principi comunitari:

- ◆ una normativa nazionale che ritenga necessaria un'autorizzazione per l'apertura di una nuova farmacia (dando magari priorità a chi abbia maturato un'esperienza professionale nella zona del territorio in cui deve essere aperta);
- ◆ una normativa nazionale che comunque ricollegi una tale autorizzazione ad un rapporto demografico (senza privilegiare coloro che intendono aprire una farmacia in una zona scarsamente servita);
- ◆ una normativa nazionale che non giustifichi il limite di distanza in relazione al diritto di stabilimento, all'interesse pubblico perseguito e a un "livello di copertura universale" del territorio.

Il che non è poco, e si commenta da solo. Sulla fondatezza di tali tesi deciderà la Corte di giustizia della Unione europea e, a tale momento, viene riservata ogni chiosa, ma appare invece significativo riportare l'*incipit* di un tale atto processuale,

Adelante Pedro, con *judicio*

Le recenti conclusioni dell'avvocato comunitario nel giudizio promosso dal giudice delle Asturie mettono in discussione la territorializzazione delle farmacie. Il timore, se mai fossero accolte, è quello di un pericoloso "effetto domino" sulla legislazione degli Stati membri dell'Unione europea

A CURA DELLO STUDIO
DELL'AVVOCATO B. R. NICOLOSO
FIRENZE - ROMA

che comincia con la citazione shakespeariana (ben nota anche ai farmacisti italiani che si sono imbattuti in un volumetto sul "sistema farmacia") dell'incontro di Romeo con il "povero speciale" mantovano, cui chiede di vendergli un veleno (senza ricetta!), per poi continuare:

«Per riprendere i versi di Shakespeare, potremmo dire che il nodo della presente controversia è in che misura, per garantire la qualità dei servizi farmaceutici, si debba prevedere l'arricchimento di alcuni farmacisti. Le autorità asturiane nonché quelle di altri Stati membri con normative analoghe, giustificano infatti le proprie regole che limitano l'apertura di nuove farmacie essenzialmente con la necessità di salvaguardare i giusti incentivi economici affinché la fornitura di servizi farmaceutici avvenga nella maniera più ampia e migliore possibile. A loro avviso, ciò richiede, da un lato, una

protezione delle farmacie esistenti dai "pericoli" della concorrenza e, d'altro, uno stimolo per i farmacisti a orientarsi verso zone meno redditizie, ottenuto limitando l'accesso a quelle più redditizie.

Non dubito che le condizioni economiche in cui viene fornito un servizio possano influire sulla fornitura del servizio stesso. Gli Stati possono legittimamente fondare le proprie normative su tali preoccupazioni laddove esse siano strumentali al perseguimento di un fine pubblico come quello della tutela della salute pubblica. Per contro, gli Stati non possono limitarsi semplicemente a invocare tale nesso eventuale per giustificare qualsiasi regime. Le leggi che concedano vantaggi richiedono un'accurata verifica.

La questione di cui si discute nel caso di specie non si presta ad una soluzione semplice. Da un lato, la tutela della salute umana è di primaria

importanza e la Corte è tenuta a rispettare le decisioni degli Stati membri in questo complesso settore. D'altro, è compito di codesto giudice porre rimedio a situazioni in cui le autorità politiche locali siano state indotte a fornire vantaggi economici a determinati cittadini a discapito, tra l'altro, di cittadini di altri Stati membri.

A tale compito non è possibile rinunciare solo perché una controversia solleva questioni di salute pubblica. Invero, la necessità dell'intervento di un arbitro imparziale è maggiore laddove gli interessi in gioco riguardano non solo un vantaggio economico, ma anche la salute umana.

Conseguentemente, in risposta alle questioni sottoposte nella fattispecie, cercherò di ponderare gli interessi contrapposti sia adeguandomi alle valutazioni politiche degli Stati membri, sia esaminandone attentamente le modalità di attuazione, alla ricerca di eventuali segnali di uno sviamento politico alla luce dei requisiti di unità e coerenza sviluppati nella giurisprudenza della Corte relativamente alla normativa nazionale che ostacola la libera circolazione».

Non rimane che suggerire all'avvocato che li guarda con piglio severo: Adelante, Pedro, con *judicio*, come diceva il governatore spagnolo Ferrer (ne *I promessi sposi*) al cocchiere della sua carrozza che foveva la folla dei rivoltosi di Milano.

Non si trattava allora di titolari di farmacia, come i farmacisti che (a distanza di qualche secolo) temono ora di rimaner vittime di una situazione spagnola.